Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0177(COD)

6.10.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)
(COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Aurore Lalucq

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....52

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) (COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0314),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0203/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 4 ottobre 2023[1],

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...[2],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione giuridica,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Inoltre, i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite sono stati sottoscritti da oltre 3000 firmatari, che rappresentano oltre 100 000 miliardi di EUR di patrimonio gestito. Ciò comporta il rischio di vendita impropria e greenwashing se i dati ESG non sono soggetti ad alcuna norma o armonizzazione. Donde l'importanza di disporre di informazioni ESG accurate e affidabili.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La transizione verso un'economia sostenibile è fondamentale per garantire la ***competitività a lungo termine dell'economia*** dell'Unione. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell'Unione e i trattati dell'UE ne riconoscono la dimensione sociale e quella ambientale.	(2) La transizione verso un'economia sostenibile è fondamentale per garantire la ***qualità della vita dei cittadini*** dell'Unione ***e mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto della soglia degli 1,5 gradi Celsius***. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell'Unione e i trattati dell'UE ne riconoscono la dimensione sociale e quella ambientale.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'Unione richiede l'incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno le potenzialità del	(3) Il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'Unione richiede l'incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno ai fini

mercato interno ai fini del raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto è fondamentale rimuovere gli ostacoli all'efficace circolazione dei capitali verso investimenti sostenibili nel mercato interno ***ed*** evitare che sorgano tali ostacoli.	del raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto è fondamentale rimuovere gli ostacoli all'efficace circolazione dei capitali verso investimenti sostenibili nel mercato interno***,*** evitare che sorgano tali ostacoli ***e stabilire regole e norme per incentivare la finanza sostenibile, da un lato, e disincentivare gli investimenti che possono incidere negativamente sul conseguimento degli obiettivi degli OSS, dall'altro***.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nel contesto del piano d'azione menzionato, la Commissione ha commissionato uno studio sui rating, sui dati e sulla ricerca legati alla sostenibilità[23] per fare il punto sugli sviluppi del mercato dei prodotti e dei servizi legati alla sostenibilità, individuare i principali partecipanti al mercato ed evidenziare potenziali carenze. Tale studio contiene un inventario e una classificazione degli operatori di mercato, nonché dei prodotti e dei servizi per la sostenibilità disponibili sul mercato e un'analisi dell'uso e della qualità percepita dei prodotti e dei servizi legati alla sostenibilità da parte dei partecipanti al mercato. Il documento in questione ha evidenziato inoltre la mancanza di trasparenza e precisione nel contesto delle metodologie impiegate per i rating ambientali, sociali e di governance ("ESG") e la mancanza di chiarezza in merito all'attività dei fornitori di rating ESG.	(6) Nel contesto del piano d'azione menzionato, la Commissione ha commissionato uno studio sui rating, sui dati e sulla ricerca legati alla sostenibilità[23] per fare il punto sugli sviluppi del mercato dei prodotti e dei servizi legati alla sostenibilità, individuare i principali partecipanti al mercato ed evidenziare potenziali carenze. Tale studio contiene un inventario e una classificazione degli operatori di mercato, nonché dei prodotti e dei servizi per la sostenibilità disponibili sul mercato e un'analisi dell'uso e della qualità percepita dei prodotti e dei servizi legati alla sostenibilità da parte dei partecipanti al mercato. Il documento in questione ha evidenziato inoltre ***l'esistenza di conflitti d'interesse,*** la mancanza di trasparenza e precisione nel contesto delle metodologie impiegate per i rating ambientali, sociali e di governance ("ESG") e la mancanza di chiarezza in merito ***alla terminologia e*** all'attività dei fornitori di rating ESG.
[23] Commissione europea, Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali, "Study on sustainability-related	[23] Commissione europea, Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali, "Study on sustainability-related

ratings, data and research", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2874/14850.

ratings, data and research", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2874/14850.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 ter] e la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 quater] rappresentano iniziative legislative fondamentali per migliorare la disponibilità, la qualità e la coerenza dei requisiti ESG lungo l'intera catena del valore dei partecipanti ai mercati finanziari. In ragione di tali iniziative pubbliche, si registrano sempre meno carenze nella disponibilità e nella comparabilità dei dati. È pertanto auspicabile che i fornitori di rating ESG utilizzino tali dati.

[1 bis] Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

[1 ter] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

[1 quater] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L

322 del 16.12.2022, pag. 15).

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I rating ESG ***svolgono*** un ruolo importante nei mercati mondiali dei capitali***, in quanto gli investitori, i mutuatari e gli emittenti utilizzano sempre più i rating ESG per prendere decisioni informate in materia*** di investimenti ***e finanziamenti*** sostenibili. Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione vita e non vita e le imprese di riassicurazione, tra gli altri, fanno spesso ricorso a tali rating ESG come riferimento per le prestazioni in termini di sostenibilità o per i rischi e le opportunità in termini di sostenibilità nel contesto della loro attività di investimento. Ne consegue che i rating ESG hanno un impatto significativo sul funzionamento dei mercati e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori. Al fine di garantire che i rating ESG utilizzati nell'Unione siano indipendenti, obiettivi e di buona qualità, è importante che le attività di rating ESG siano condotte nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità e buona governance. Una migliore comparabilità e una maggiore affidabilità dei rating ESG migliorerebbero l'efficienza di questo mercato in rapida crescita, facilitando in tal modo i progressi verso il conseguimento degli obiettivi del Green Deal.	(10) I rating ESG ***possono svolgere*** un ruolo importante nei mercati mondiali dei capitali ***offrendo un nesso mancante tra la domanda e l'offerta*** di investimenti sostenibili. Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione vita e non vita e le imprese di riassicurazione, tra gli altri, fanno spesso ricorso a tali rating ESG come riferimento per le prestazioni in termini di sostenibilità o per i rischi e le opportunità in termini di sostenibilità nel contesto della loro attività di investimento. Ne consegue che i rating ESG hanno un impatto significativo sul funzionamento dei mercati e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori. Al fine di garantire che i rating ESG utilizzati nell'Unione siano indipendenti, obiettivi e di buona qualità, è importante che le attività di rating ESG siano condotte nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità e buona governance***, come pure dei concetti basilari del diritto dell'Unione***. Una migliore comparabilità e una maggiore affidabilità dei rating ESG migliorerebbero l'efficienza di questo mercato in rapida crescita, facilitando in tal modo i progressi verso il conseguimento degli obiettivi del Green Deal.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Per valutare il profilo ESG delle imprese e, nell'ambito dei loro processi decisionali in materia di investimenti e finanziamenti sostenibili, gli enti creditizi, le imprese di investimento, le compagnie di assicurazione vita e non vita e le compagnie di riassicurazione, tra gli altri, si basano sia su rating ESG esterni sia su prodotti di dati ESG esterni. Gli istituti finanziari dovrebbero assumersi la responsabilità per le eventuali accuse di greenwashing relative ai loro prodotti finanziari, mentre la distribuzione di informazioni ESG su entità o prodotti finanziari, basate su una metodologia proprietaria o consolidata, che comprende, tra l'altro, serie di dati sulle emissioni e dati sulle controversie, non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. È importante che la Commissione effettui un riesame del presente regolamento per valutare se l'ambito di applicazione individuato sia sufficiente a garantire la fiducia degli investitori e dei consumatori nelle prestazioni in materia di sostenibilità dei prodotti e dei servizi finanziari e, ove necessario, preveda di ampliare l'insieme dei prodotti di dati ESG e dei fornitori di prodotti di dati ESG contemplati dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) I rating ESG svolgono un ruolo abilitante per il corretto funzionamento del mercato della finanza sostenibile	***soppresso***

dell'Unione, poiché mettono a disposizione informazioni importanti per le strategie di investimento, la gestione dei rischi e gli obblighi di informativa di investitori ed enti finanziari. È pertanto necessario garantire che i rating ESG forniscano agli utenti informazioni rilevanti utili ai fini delle decisioni e che gli utenti dei rating ESG comprendano meglio gli obiettivi perseguiti dai rating ESG e quali aspetti e parametri specifici misurino tali rating.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Le norme in materia di fornitori di rating ESG non dovrebbero applicarsi ai rating ESG privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla comunicazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento o altri mezzi. Tali norme non dovrebbero neppure applicarsi ai rating ESG prodotti da imprese finanziarie europee che sono utilizzati per finalità interne. Anche i rating ESG elaborati dalle autorità europee o nazionali e dalle banche centrali dovrebbero essere esentati da tali norme. Infine tali norme non dovrebbero applicarsi alla fornitura di dati ESG che non contengono un elemento di rating o di punteggio e che non sono soggetti ad alcuna modellizzazione o analisi che determini lo sviluppo di un rating ESG;	(15) Le norme in materia di fornitori di rating ESG non dovrebbero applicarsi ai rating ESG privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla comunicazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento o altri mezzi. Tali norme non dovrebbero neppure applicarsi ai rating ESG prodotti da imprese finanziarie europee che sono utilizzati per finalità interne. Anche i rating ESG elaborati dalle autorità europee o nazionali e dalle banche centrali dovrebbero essere esentati da tali norme. ***Inoltre, è opportuno che le organizzazioni della società civile senza scopo di lucro che offrono servizi gratuiti analoghi al rating siano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.*** Infine tali norme non dovrebbero applicarsi alla fornitura di dati ESG che non contengono un elemento di rating o di punteggio e che non sono soggetti ad alcuna modellizzazione o analisi che determini lo sviluppo di un rating ESG;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) È importante stabilire norme che garantiscano che i rating ESG forniti dai fornitori di rating ESG autorizzati nell'Unione siano di buona qualità, siano soggetti a prescrizioni adeguate e garantiscano l'integrità del mercato. Tali norme si applicherebbero ai rating ESG complessivi che ***rilevano i*** fattori ambientali, sociali ***e*** di governance ***e ai rating che prendono in considerazione soltanto un singolo fattore o*** una ***singola*** sottocomponente ***ambientale, sociale o*** di ***governance di un tale fattore.***	(16) È importante stabilire norme che garantiscano che i rating ESG forniti dai fornitori di rating ESG autorizzati nell'Unione siano di buona qualità, siano soggetti a prescrizioni adeguate e garantiscano l'integrità del mercato. Tali norme si applicherebbero ai rating ESG complessivi che ***tengono conto dei*** fattori ambientali, sociali ***o*** di governance ***o di*** una sottocomponente di ***tali fattori. Esprimere i rating ESG sotto forma di un unico parametro che aggreghi i fattori ambientali, sociali e di governance nuoce all'affidabilità e alla comparabilità dei rating e non dovrebbe essere ammessa.***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La concorrenza tra i fornitori di rating ESG e un contesto in cui i fornitori di rating ESG di piccole dimensioni possono entrare nel mercato sono fondamentali in quanto il consolidamento può tradursi in prezzi più elevati, ostacoli all'ingresso, minore concorrenza, minore innovazione, minore diversità geografica tra i fornitori e una scarsa copertura degli emittenti più piccoli. Le entità che mirano a più di un rating ESG dovrebbero scegliere almeno un fornitore di rating ESG con una quota di mercato inferiore al 5 %.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Dato l'uso dei rating ESG da parte di fornitori situati al di fuori dell'Unione, è necessario introdurre requisiti in base ai quali i fornitori di rating ESG di paesi terzi possano offrire i loro servizi nell'Unione. Ciò è necessario per garantire l'integrità del mercato, la tutela degli investitori e la corretta applicazione delle norme. Di conseguenza vengono proposti tre possibili regimi per i fornitori di rating ESG di paesi terzi: equivalenza, avallo e riconoscimento. Come principio generale, è opportuno che la vigilanza e la regolamentazione di un paese terzo siano equivalenti alla vigilanza e alla regolamentazione applicate ai rating ESG nell'Unione. Pertanto i rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG situato in un paese terzo possono essere offerti nell'Unione soltanto qualora sia stata adottata dalla Commissione una decisione positiva circa l'equivalenza del regime del paese terzo in oggetto. Tuttavia per evitare qualsiasi impatto negativo derivante da una possibile brusca cessazione dell'offerta nell'Unione di rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG di un paese terzo, è altresì necessario prevedere taluni altri meccanismi, ossia l'avallo e il riconoscimento. Qualsiasi fornitore di rating ESG strutturato sotto forma di gruppo dovrebbe poter ricorrere al meccanismo dell'avallo per i rating ESG sviluppati al di fuori dell'Unione, a condizione che, all'interno del gruppo, vi sia un fornitore di rating ESG autorizzato nell'Unione. I fornitori di rating ESG più piccoli, che rientrano nella soglia massima dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni utilizzata per	(17) Dato l'uso dei rating ESG da parte di fornitori situati al di fuori dell'Unione, è necessario introdurre requisiti in base ai quali i fornitori di rating ESG di paesi terzi possano offrire i loro servizi nell'Unione. Ciò è necessario per garantire l'integrità del mercato, la tutela degli investitori e la corretta applicazione delle norme. Di conseguenza vengono proposti tre possibili regimi per i fornitori di rating ESG di paesi terzi: equivalenza, avallo e riconoscimento. Come principio generale, è opportuno che la vigilanza e la regolamentazione di un paese terzo siano equivalenti alla vigilanza e alla regolamentazione applicate ai rating ESG nell'Unione. Pertanto i rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG situato in un paese terzo possono essere offerti nell'Unione soltanto qualora sia stata adottata dalla Commissione una decisione positiva circa l'equivalenza del regime del paese terzo in oggetto. ***I fornitori di rating ESG di paesi terzi che possono essere soggetti al regime di regolamentazione e vigilanza equivalente a quello dell'Unione dovrebbero essere legalmente stabiliti, autorizzati e registrati in un paese terzo.*** Tuttavia per evitare qualsiasi impatto negativo derivante da una possibile brusca cessazione dell'offerta nell'Unione di rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG di un paese terzo, è altresì necessario prevedere taluni altri meccanismi, ossia l'avallo e il riconoscimento. Qualsiasi fornitore di rating ESG strutturato sotto forma di gruppo dovrebbe poter ricorrere al meccanismo dell'avallo per i rating ESG sviluppati al di fuori dell'Unione, a condizione che, all'interno del gruppo, vi sia un fornitore di rating ESG

definire le piccole imprese di cui alla direttiva 2013/34/UE[26], che generalmente non appartengono a un gruppo e possono non disporre dei mezzi per disporre di un soggetto giuridico autorizzato nell'Unione, dovrebbero poter continuare o iniziare a offrire i loro servizi nell'Unione e dovrebbero pertanto beneficiare di un regime semplificato, ossia quello del riconoscimento. Qualora il fornitore ESG di un paese terzo sia soggetto a vigilanza, dovrebbero essere messi in atto opportuni accordi di cooperazione al fine di garantire uno scambio adeguato di informazioni con l'autorità competente pertinente del paese terzo.

autorizzato nell'Unione. I fornitori di rating ESG più piccoli, che rientrano nella soglia massima dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni utilizzata per definire le piccole imprese di cui alla direttiva 2013/34/UE[26], che generalmente non appartengono a un gruppo e possono non disporre dei mezzi per disporre di un soggetto giuridico autorizzato nell'Unione, dovrebbero poter continuare o iniziare a offrire i loro servizi nell'Unione e dovrebbero pertanto beneficiare di un regime semplificato, ossia quello del riconoscimento. Qualora il fornitore ESG di un paese terzo sia soggetto a vigilanza, dovrebbero essere messi in atto opportuni accordi di cooperazione al fine di garantire uno scambio adeguato di informazioni con l'autorità competente pertinente del paese terzo.

[26] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

[26] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di garantire una maggiore trasparenza, i fornitori di rating ESG dovrebbero comunicare al pubblico informazioni sulle metodologie, sui modelli e sulle principali ipotesi di rating che essi utilizzano nelle loro attività di rating ESG e in ciascuno dei loro prodotti di rating ESG. Visto che i rating ESG sono utilizzati dagli investitori, i prodotti di rating dovrebbero	(21) Al fine di garantire una maggiore trasparenza, i fornitori di rating ESG dovrebbero comunicare al pubblico informazioni sulle metodologie, sui modelli e sulle principali ipotesi di rating che essi utilizzano nelle loro attività di rating ESG e in ciascuno dei loro prodotti di rating ESG. Visto che i rating ESG sono utilizzati dagli investitori, i prodotti di rating dovrebbero

comunicare esplicitamente quale dimensione della doppia rilevanza è oggetto di rating, ossia se il rating valuta tanto il rischio finanziario rilevante per il soggetto valutato quanto l'impatto rilevante del soggetto valutato sull'ambiente e sulla società in generale oppure se tiene conto soltanto di uno di tali aspetti. Dovrebbero inoltre indicare esplicitamente se il rating riguarda altre dimensioni. Per lo stesso motivo i fornitori di rating ESG dovrebbero fornire agli abbonati ai rating ESG informazioni più dettagliate sulle metodologie, sui modelli e sulle ipotesi principali di rating. Tali informazioni dovrebbero consentire agli utenti dei rating ESG di esercitare la propria dovuta diligenza nel valutare se fare o meno affidamento su di essi. ***Le informazioni da rendere pubbliche riguardo ai modelli non dovrebbero tuttavia rivelare informazioni commerciali sensibili od ostacolare l'innovazione.***	comunicare esplicitamente quale dimensione della doppia rilevanza è oggetto di rating, ossia se il rating valuta tanto il rischio finanziario rilevante per il soggetto valutato quanto l'impatto rilevante del soggetto valutato sull'ambiente e sulla società in generale oppure se tiene conto soltanto di uno di tali aspetti. Dovrebbero inoltre indicare esplicitamente se il rating riguarda altre dimensioni. Per lo stesso motivo i fornitori di rating ESG dovrebbero fornire agli abbonati ai rating ESG informazioni più dettagliate sulle metodologie, sui modelli e sulle ipotesi principali di rating. Tali informazioni dovrebbero consentire agli utenti dei rating ESG di esercitare la propria dovuta diligenza nel valutare se fare o meno affidamento su di essi.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Le informazioni di dominio pubblico, fornite dalle organizzazioni della società civile, dai sindacati e dai giornalisti, sono di fondamentale importanza. Tuttavia, le entità valutate potrebbero svolgere attività commerciali in giurisdizioni in cui la libertà di parola, la libertà di riunione e i diritti sindacali non sono adeguatamente rispettati, il che compromette la qualità dei rating ESG. È pertanto auspicabile che i fornitori di rating ESG comunichino i limiti delle informazioni a loro disposizione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) I fornitori di rating ESG dovrebbero garantire di fornire rating ESG indipendenti, obiettivi e di buona qualità. È importante introdurre requisiti organizzativi che garantiscano la prevenzione e l'attenuazione di potenziali conflitti di interessi. Al fine di assicurare l'indipendenza dei fornitori di rating ESG, questi ultimi dovrebbero evitare situazioni di conflitto di interessi e gestire adeguatamente tali conflitti qualora siano inevitabili. È opportuno che i fornitori di rating ESG rendano pubblici i conflitti di interessi in modo tempestivo. È opportuno altresì che essi conservino registrazioni di tutti i fattori che minacciano in modo significativo l'indipendenza del fornitore di rating ESG e dei suoi dipendenti e di altre persone partecipanti al processo di rating, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli. Inoltre, per evitare potenziali conflitti di interessi, i fornitori di rating ESG non dovrebbero essere autorizzati a offrire una serie di altri servizi, tra cui servizi di consulenza, rating del credito, indici di riferimento, attività di investimento, audit o attività bancarie, assicurative e riassicurative. Infine, per prevenire, individuare, eliminare o gestire e comunicare eventuali conflitti di interessi e garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza del processo di rating e revisione dei rating ESG in qualsiasi momento, i fornitori di rating ESG dovrebbero stabilire politiche e procedure interne adeguate in relazione ai dipendenti e alle altre persone coinvolte nel processo di rating. Tali politiche e procedure dovrebbero in particolare comprendere i meccanismi di controllo interno e una funzione di controllo della conformità.	(22) I fornitori di rating ESG dovrebbero garantire di fornire rating ESG indipendenti, obiettivi e di buona qualità. È importante introdurre requisiti organizzativi che garantiscano la prevenzione e l'attenuazione di potenziali conflitti di interessi. Al fine di assicurare l'indipendenza dei fornitori di rating ESG, questi ultimi dovrebbero evitare situazioni di conflitto di interessi e gestire adeguatamente tali conflitti qualora siano inevitabili. È opportuno che i fornitori di rating ESG rendano pubblici i conflitti di interessi in modo tempestivo. È opportuno altresì che essi conservino registrazioni di tutti i fattori che minacciano in modo significativo l'indipendenza del fornitore di rating ESG e dei suoi dipendenti e di altre persone partecipanti al processo di rating, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli. Inoltre, per evitare potenziali conflitti di interessi, i fornitori di rating ESG non dovrebbero essere autorizzati a offrire una serie di altri servizi, tra cui servizi di consulenza, rating del credito, indici di riferimento, attività di investimento, audit o attività bancarie, assicurative e riassicurative. ***Inoltre, le entità che fanno parte di un gruppo cui appartiene un fornitore di rating ESG non dovrebbero fornire attività di consulenza o di revisione alle entità valutate.*** Infine, per prevenire, individuare, eliminare o gestire e comunicare eventuali conflitti di interessi e garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza del processo di rating e revisione dei rating ESG in qualsiasi momento, i fornitori di rating ESG dovrebbero stabilire politiche e procedure interne adeguate in relazione ai dipendenti e alle altre persone coinvolte nel processo di rating. Tali politiche e procedure dovrebbero in particolare comprendere i meccanismi di controllo interno e una funzione di controllo della conformità.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento introduce un approccio normativo comune al fine di rafforzare l'integrità, la trasparenza, la responsabilità, ***la buona governance e l'indipendenza delle attività di rating ESG, contribuendo alla trasparenza*** e ***alla*** qualità dei rating ESG. Esso mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing o altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l'introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai rating ESG e norme sull'organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.	Il presente regolamento introduce un approccio normativo comune al fine di rafforzare l'integrità, la trasparenza, la responsabilità, ***l'affidabilità, l'armonizzazione, l'allineamento con il diritto dell'Unione, la buona governance e l'indipendenza*** e ***la*** qualità dei rating ESG. Esso mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing o altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l'introduzione di obblighi di trasparenza ***e di qualità*** relativi ai rating ESG e norme sull'organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ai rating ESG prodotti da imprese finanziarie regolamentate nell'Unione utilizzati per finalità interne o per la fornitura di prodotti e servizi finanziari interni;	b) ai rating ESG prodotti da imprese finanziarie regolamentate nell'Unione utilizzati per finalità interne o per la fornitura di prodotti e servizi finanziari interni***, compresi i servizi per altre entità che fanno parte del medesimo gruppo***;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) le dichiarazioni obbligatorie a norma degli articoli 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i ter) le dichiarazioni a norma degli articoli 6 e 8 del regolamento (UE) 2020/852;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i quater) organizzazioni della società civile senza scopo di lucro che compilano quadri di valutazione o classifiche a fini non commerciali e che rendono tali classifiche accessibili gratuitamente;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "rating ESG": un parere, un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito a un soggetto, a uno strumento finanziario, a un prodotto finanziario, al profilo o alle caratteristiche ESG di un'impresa o all'esposizione a rischi ESG o all'impatto sulle persone, sulla società e sull'ambiente, che si basa su una metodologia consolidata e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating e che è fornito a terzi, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia esplicitamente denominato "rating" o "punteggio ESG";	1) "rating ESG": un parere, un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito a un soggetto, a uno strumento finanziario, a un prodotto finanziario, al profilo o alle caratteristiche ESG di un'impresa o all'esposizione a rischi ESG o all'impatto sulle persone, sulla società e sull'ambiente, che si basa su una metodologia consolidata e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating e che è fornito a terzi, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia esplicitamente denominato "rating" o "punteggio ESG"***, ad esclusione dell'etichettatura ESG e dei rating delle controversie***;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "fornitore di rating ESG": una persona giuridica la cui attività comprende l'offerta e la distribuzione di rating ***o punteggi ESG a livello professionale***;	4) "fornitore di rating ESG": una persona giuridica la cui attività comprende l'offerta e la distribuzione di rating;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) una persona che esercita funzioni di analisi ***ai fini dell'emissione di rating*** ESG***; "soggetto valutato":***	6) ***"analista di rating":*** una persona che esercita funzioni di analisi ***su un profilo o caratteristiche*** ESG***, sull'esposizione a rischi ESG o sull'impatto di un'entità, di uno strumento finanziario, di una società o di un prodotto finanziario sulle persone, sulla società e sull'ambiente;***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Se l'ESMA non adotta alcuna decisione entro il termine di cui al paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, il richiedente non si considera autorizzato a fornire rating ESG nell'Unione.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera a), la Commissione valuta se il quadro giuridico e le prassi di vigilanza di un paese terzo garantiscono la conformità alle raccomandazioni della IOSCO per i rating ESG pubblicate nel mese di novembre del 2021.	Ai fini della lettera a), la Commissione valuta se il quadro giuridico e le prassi di vigilanza di un paese terzo garantiscono la conformità alle raccomandazioni della IOSCO per i rating ESG pubblicate nel mese di novembre del 2021. ***La conformità con tali raccomandazioni non costituisce di per sé un'equivalenza.***

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni pertinenti richieste dall'ESMA in merito al fornitore di rating ESG autorizzato ***o*** registrato in tale paese terzo;	a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni pertinenti richieste dall'ESMA in merito al fornitore di rating ESG autorizzato ***e*** registrato in tale paese terzo;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il meccanismo per la notifica immediata all'ESMA laddove l'autorità competente del paese terzo ritenga che un fornitore di rating ESG autorizzato ***o*** registrato in tale paese e soggetto alla vigilanza di tale autorità competente del paese terzo stia violando le condizioni della sua autorizzazione o registrazione o un'altra normativa nazionale nel paese terzo;	b) il meccanismo per la notifica immediata all'ESMA laddove l'autorità competente del paese terzo ritenga che un fornitore di rating ESG autorizzato ***e*** registrato in tale paese e soggetto alla vigilanza di tale autorità competente del paese terzo stia violando le condizioni della sua autorizzazione o registrazione o un'altra normativa nazionale nel paese terzo;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il fornitore di rating ESG situato nell'Unione soddisfa gli indicatori di sostanza minima di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE;

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) l'approvazione del rating ESG non compromette la qualità della valutazione dell'entità valutata o l'organizzazione di verifiche o ispezioni in loco, se previsto dalla metodologia di rating ESG utilizzata dal fornitore di rating ESG;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera b), l'ESMA ***può ritenere che*** la conformità ***della fornitura del rating ESG da avallare alle raccomandazioni della IOSCO per i rating ESG equivalga al rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento***.	Ai fini del primo comma, lettera b), l'ESMA ***verifica*** la conformità ***ai*** requisiti di cui al presente regolamento***, in particolare a quelli di cui all'articolo 5 e agli articoli da 14 a 25***.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fornitori di rating ESG di paesi terzi che desiderano essere riconosciuti ai sensi del paragrafo 1 si conformano ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e presentano domanda di riconoscimento all'ESMA. ***I fornitori di rating ESG possono soddisfare tale condizione applicando le raccomandazioni della IOSCO sui rating ESG, a condizione che tale applicazione sia equivalente al rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.***	I fornitori di rating ESG di paesi terzi che desiderano essere riconosciuti ai sensi del paragrafo 1 si conformano ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e presentano domanda di riconoscimento all'ESMA.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I fornitori di rating ESG adottano e attuano politiche e procedure interne di dovuta diligenza che assicurano che i loro interessi aziendali non compromettano l'indipendenza o l'accuratezza delle attività di valutazione.	5. I fornitori di rating ESG adottano e attuano politiche e procedure interne di dovuta diligenza che assicurano che i loro interessi aziendali ***e le loro politiche remunerative*** non compromettano l'indipendenza o l'accuratezza delle attività di valutazione.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. I fornitori di rating ESG non divulgano informazioni sul loro capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how o sui risultati delle attività innovative che si qualificherebbero come segreti commerciali come definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio[52].	***soppresso***

[52] Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le entità che fanno parte di un gruppo cui appartiene un fornitore di rating ESG non dovrebbero fornire alle entità valutate nessuna delle seguenti attività:
	a) attività di consulenza;
	b) attività di audit.
	Tali entità possono fornire attività alle entità valutate diverse da quelle di cui al paragrafo 1 bis nella misura in cui siano predisposte garanzie adeguate per prevenire conflitti d'interesse, comprese le misure di cui agli articoli 23 e 24 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. I dipendenti di fornitori di rating ESG coinvolti nel processo di valutazione di un'entità non forniscono alcuna delle attività di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i dettagli delle garanzie da attuare a norma del paragrafo 1.
	In sede di elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l'ESMA tiene conto dei potenziali conflitti d'interesse per la fornitura dei rating ESG e dei rating del credito che potrebbero insorgere tra l'entità valutata e l'entità di rating nonché tra i loro dipendenti.
	L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il XX XX XXXX.
	Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le persone di cui al paragrafo 1 non acquistano né vendono strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti dai soggetti valutati a eccezione delle partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, compresi i fondi gestiti, né effettuano operazioni su tali strumenti finanziari.	3. Le persone di cui al paragrafo 1 non acquistano né vendono strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti dai soggetti valutati ***o da qualsiasi soggetto in seno al gruppo del soggetto valutato,*** a eccezione delle partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, compresi i fondi gestiti, né effettuano operazioni su tali strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) hanno occupato di recente un posto presso il soggetto valutato o intrattengono con esso una relazione d'affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o essere generalmente percepita come tale.	c) hanno occupato di recente un posto presso il soggetto valutato o ***da qualsiasi soggetto in seno al gruppo del soggetto valutato, entro un periodo minimo di tre anni, o*** intrattengono con esso una relazione d'affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o essere generalmente percepita come tale.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le persone di cui al paragrafo 1 non assumono alcuna posizione ***dirigenziale di rilievo*** presso un soggetto valutato al cui rating hanno partecipato per ***sei mesi*** dopo la fornitura del rating.	8. Le persone di cui al paragrafo 1 non assumono alcuna posizione presso un soggetto valutato al cui rating hanno partecipato per ***un anno*** dopo la fornitura del rating.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. I fornitori di rating ESG provvedono a che, nell'effettuare una valutazione, le persone di cui al paragrafo 1 siano indipendenti dall'entità valutata e non siano coinvolte nel processo decisionale dell'entità valutata durante il periodo della valutazione che dà luogo all'emissione di un rating ESG e per un anno successivo.
	I fornitori di rating ESG adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che, allorché le persone di cui al paragrafo 1 partecipano alla determinazione di un rating ESG di un'entità valutata o comunque la influenzano, la loro indipendenza non sia pregiudicata da alcun conflitto di interessi esistente o potenziale o da rapporti d'affari o da altre relazioni dirette o indirette che coinvolgano tali persone.
	Le persone di cui al paragrafo 1 non partecipano alla determinazione di un rating ESG di un'entità valutata né la influenzano in altro modo ove sussista il rischio di autovalutazione, di interesse personale, di patrocinio, di familiarità o di intimidazione imputabili a rapporti finanziari, personali, d'affari, di lavoro o di altro tipo tra tali persone e l'entità valutata, in conseguenza del quale un soggetto terzo obiettivo,

ragionevole e informato, tenuto conto delle garanzie applicate, concluderebbe che l'indipendenza di tali persone è compromessa.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. Le persone di cui al paragrafo 1 non sollecitano né accettano doni pecuniari o non pecuniari o favori simili da un'entità valutata a meno che un soggetto terzo informato, obiettivo e ragionevole ne consideri il valore trascurabile o insignificante.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 quater. Se, durante il periodo in cui le persone citate al paragrafo 1 partecipano alle attività di valutazione, un'entità valutata si accorpa o acquisisce un'altra entità, il fornitore di rating ESG provvede affinché le persone in parola individuino e valutino interessi o relazioni attuali o recenti che, tenuto conto delle garanzie disponibili, potrebbero compromettere l'indipendenza e la capacità di tali persone di continuare a partecipare alle attività di valutazione dopo la data effettiva dell'accorpamento o dell'acquisizione.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Utilizzo di molteplici fornitori di rating ESG
	1. Ove un'entità chieda un rating ESG ad almeno due fornitori di rating ESG, essa nomina almeno un fornitore di rating ESG con una quota di mercato nell'Unione non superiore al 5 %.
	2. L'ESMA pubblica annualmente sul suo sito web un elenco dei fornitori di rating ESG iscritti nel registro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, indicandone la quota di mercato totale nell'Unione.
	3. Ai fini del presente articolo, la quota totale di mercato è calcolata in riferimento al fatturato annuo generato a livello di gruppo nell'Unione da attività di rating ESG e servizi ausiliari.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori di rating ESG registrano le loro attività di rating ESG. Tali registrazioni includono le informazioni di cui ***all'allegato*** II.	1. I fornitori di rating ESG registrano le loro attività di rating ESG. Tali registrazioni includono le informazioni di cui ***agli allegati I e*** II.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le procedure di reclamo di cui al paragrafo 1 sono aperte e accessibili e contemplano anche la possibilità di reclami anonimi.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) l'attendibilità delle informazioni pubblicate a norma dell'allegato III;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori di rating ESG pubblicano sul proprio sito web le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating che utilizzano nelle loro attività di rating ESG, comprese le informazioni di cui all'allegato III, punto 1.	1. I fornitori di rating ESG pubblicano sul proprio sito web le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating che utilizzano nelle loro attività di rating ESG, comprese le informazioni di cui ***al punto 1 dell'***allegato III.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Devono essere fornite valutazioni distinte E, S e G anziché un'unica misura ESG in cui sono aggregati i fattori E, S e G. I fornitori di rating ESG forniscono le informazioni di cui al presente articolo e all'articolo 22 separatamente per ciascun fattore.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi che da comunicare a norma del paragrafo 1.	2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi che da comunicare a norma del paragrafo 1 ***e la presentazione di informazioni***.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro ***il XX XXXX XXXX***.	L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro ***... [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]***.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il fornitore di rating ESG fornisce le informazioni di cui all'allegato III non appena è stato autorizzato o riconosciuto a norma del presente regolamento. Il fornitore di rating ESG apporta le modifiche necessarie a seguito dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Comunicazione di informazioni agli abbonati ai rating ESG e ai soggetti valutati	Comunicazione di informazioni ***agli utenti dei rating ESG,*** agli abbonati ai rating ESG e ai soggetti valutati

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori di rating ESG comunicano agli abbonati e ai soggetti valutati come minimo le informazioni di	1. I fornitori di rating ESG comunicano agli abbonati e ai soggetti valutati come minimo le informazioni di cui all'allegato III, punto 2. ***Se comunicano pubblicamente i***

cui all'allegato III, punto 2.	***rating ESG, i fornitori di tali rating ESG comunicano le informazioni sottostanti di cui all'allegato III, punto 2, per tali rating specifici.***

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se gli abbonati ai rating ESG o le entità valutate comunicano o distribuiscono i rating ESG, essi comunicano le informazioni di cui all'allegato III, punto 2, alle persone che ricevono i rating ESG o forniscono un link al sito web dei fornitori di rating ESG ove tali informazioni sono disponibili.
	Se gli abbonati ai rating ESG o le entità valutate comunicano pubblicamente i rating ESG, le informazioni di cui all'allegato III, punto 2, vengono rese di pubblico dominio.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi ***che*** da comunicare a norma del paragrafo 1.	2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi da comunicare a norma del paragrafo 1 ***e la presentazione di informazioni***.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro ***il XX XXXX XXXX***.	L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro ***... [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]***.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando sussiste il rischio di conflitto di interessi interno al fornitore di rating ESG in ragione dell'assetto proprietario, delle partecipazioni di controllo o delle attività del fornitore in questione, di un soggetto che lo possiede o lo controlla, di un soggetto da esso posseduto o controllato o di qualsiasi sua affiliata, l'ESMA ***può chiedere*** al fornitore di rating ESG di adottare misure tese ad attenuare tale rischio. Dette misure possono comprendere l'istituzione di una funzione di sorveglianza indipendente che rappresenti in modo equilibrato i portatori di interessi, inclusi gli utenti dei rating ESG e coloro che vi contribuiscono.	Quando sussiste il rischio di conflitto di interessi interno al fornitore di rating ESG in ragione dell'assetto proprietario, delle partecipazioni di controllo o delle attività del fornitore in questione, di un soggetto che lo possiede o lo controlla, di un soggetto da esso posseduto o controllato o di qualsiasi sua affiliata, l'ESMA ***interviene. L'ESMA chiede*** al fornitore di rating ESG di adottare misure tese ad attenuare tale rischio. Dette misure possono comprendere l'istituzione di una funzione di sorveglianza indipendente che rappresenti in modo equilibrato i portatori di interessi, inclusi gli utenti dei rating ESG e coloro che vi contribuiscono***, i sindacati, le pertinenti organizzazioni della società civile e le comunità interessate***.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A un azionista o socio di un fornitore di rating ESG che detiene almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto in tale fornitore di rating ESG o in una società che ha la facoltà di esercitare un controllo o un'influenza dominante su tale fornitore di rating ESG è vietato:
	a) detenere il 5 % o più del capitale di altri fornitori di rating ESG;
	b) avere il diritto o la facoltà di esercitare il 5% o più dei diritti di voto di altri fornitori di rating ESG;
	c) avere il diritto o la facoltà di nominare o revocare membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di altri fornitori di rating ESG;
	d) essere membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di altri fornitori di rating ESG;
	e) esercitare o avere la facoltà di esercitare il controllo o un'influenza dominante su altri fornitori di rating ESG.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il conflitto di interessi di cui al primo comma non possa essere gestito in modo adeguato, l'ESMA ***può imporre*** al fornitore di rating ESG di porre fine alle attività o alle relazioni che creano il conflitto di interessi o di cessare di fornire	Qualora ***sussista*** il ***rischio di un*** conflitto di interessi di cui al primo comma ***che*** non possa essere gestito in modo adeguato ***mediante misure*** specifiche ***di attenuazione del rischio***, l'ESMA ***impone*** al fornitore di rating ESG di porre fine alle attività o alle

rating ESG.	relazioni che creano il conflitto di interessi o di cessare di fornire rating ESG.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I fornitori di rating ESG ***comunicano all'ESMA*** tutti i conflitti di interessi esistenti o potenziali, compresi quelli derivanti dalla proprietà o dal controllo dei fornitori di rating ESG.	4. I fornitori di rating ESG rendono ***pubblici*** tutti i conflitti di interessi esistenti o potenziali, compresi quelli derivanti dalla proprietà o dal controllo dei fornitori di rating ESG.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati ***di cui agli articoli 5, 21, 22 e 40*** è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere ***dal*** [***OP: Inserire la*** data di entrata in vigore].	2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere ***dalla …*** [data di entrata in vigore ***del presente regolamento***]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 7, 33, 34 e 40 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***due*** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***[due*** mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 7, 33, 34 e 40 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***tre*** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***[tre*** mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Modifiche degli allegati	
Per tener conto degli sviluppi, anche internazionali, nei mercati finanziari, in particolare in relazione alla finanza sostenibile, la Commissione può adottare ***misure per modificare gli allegati mediante atti delegati conformemente all'articolo 45.***	

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Entro ... [3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, in stretta cooperazione con l'ESMA, pubblica una relazione in cui valuta se l'ambito di applicazione del presente regolamento sia sufficiente a garantire la fiducia nel mercato e a raggiungere i suoi obiettivi, compresa la necessità di estendere l'ambito di applicazione ai fornitori di dati ESG. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
	Entro ... [3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento del mercato dei rating ESG, indicando tra l'altro se i suoi principi generali, compreso il principio di non interferenza di cui all'articolo 26, abbiano contribuito in misura sufficiente a migliorare la qualità e l'affidabilità dei rating ESG e abbiano ridotto l'uso di rating ESG fuorvianti. La Commissione valuta inoltre la necessità di stabilire nel presente regolamento requisiti minimi per quanto riguarda il contenuto dei rating ESG e le relative metodologie. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'assetto proprietario del richiedente;	(d) l'assetto proprietario del richiedente ***a livello di gruppo***;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) l'identità dei soggetti nell'assetto proprietario che fornirebbero le attività di rating ESG di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o qualsiasi altro servizio da cui derivino rischi di conflitti di interessi nell'ambito delle attività di rating ESG che il richiedente è chiamato a fornire;

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di valutazione, il livello di esperienza e formazione conseguito lavorando per il richiedente e il livello generale di esperienza e formazione;	(f) il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di valutazione ***ai fini della fornitura di rating ESG***, il livello di esperienza e formazione conseguito lavorando per il richiedente e il livello generale di esperienza e formazione;

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) il numero di soggetti, prodotti finanziari e strumenti per i quali il

richiedente fornirà rating ESG;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) informazioni che indichino se e in che modo le metodologie siano considerate basate su dati scientifici, comprese le raccomandazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g ter) una descrizione dei processi relativi ai dati (fonti dei dati, stima dei dati di input in caso di indisponibilità, frequenza degli aggiornamenti dei dati, controlli della qualità dei dati);

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) informazioni generali sui criteri da utilizzare per stabilire le commissioni applicate ai clienti, specificando i vari elementi presi in considerazione, quali il coinvolgimento di analisti di dati, le attrezzature informatiche e l'acquisto di dati;

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per ogni rating ESG ***sotto forma di parere***, l'identità degli analisti di rating che hanno partecipato alla determinazione del rating ESG, l'identità delle persone che lo hanno approvato, un'indicazione che precisi se il rating ESG è stato sollecitato o meno e la data del rating ESG;	(a) per ogni rating ESG, ***se del caso:***
	(1) l'identità degli analisti di rating che hanno partecipato alla determinazione del rating ESG, l'identità delle persone che lo hanno approvato, un'indicazione che precisi se il rating ESG è stato sollecitato o meno e la data del rating ESG;
	(2) l'identità delle persone responsabili dell'elaborazione della metodologia basata su norme e l'identità delle persone che hanno approvato la metodologia di rating;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per ogni rating ESG sotto forma di punteggio, l'identità delle persone responsabili dell'elaborazione della metodologia basata su norme e l'identità delle persone che hanno approvato la metodologia di rating;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una panoramica generale delle metodologie di rating utilizzate (e delle relative modifiche), ***compresa*** un'indicazione che precisi se l'analisi è retrospettiva o prospettica;	(a) una panoramica generale delle metodologie di rating utilizzate (e delle relative modifiche), ***compresi*** un'indicazione che precisi se l'analisi è retrospettiva o prospettica ***e l'orizzonte temporale considerato***;

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una panoramica generale dei processi relativi ai dati ***(***fonti ***dei dati***, indicando anche se si tratta di ***fonti pubbliche o non pubbliche, e se i dati provengono da dichiarazioni sulla sostenibilità richieste dalla direttiva (UE)***	(b) ***le fonti dei dati, indicando anche se i dati provengono dalla comunicazione di informazioni a norma della direttiva (UE) 2022/2464 e del regolamento (UE) 2019/2088 e se si tratta di fonti pubbliche o non pubbliche, nonché*** una panoramica

2022/2464; stima dei dati di input in caso di indisponibilità***;*** frequenza degli aggiornamenti dei dati***)***;	generale dei processi relativi ai dati ***con le relative*** fonti, indicando anche se si tratta di ***una*** stima dei dati di input in caso di indisponibilità ***e la*** frequenza degli aggiornamenti dei dati;

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) informazioni in merito ***all'eventualità o meno che le metodologie si basino su prove scientifiche e*** alle modalità con cui le metodologie si basano su ***tali*** prove;	(c) informazioni in merito alle modalità con cui le metodologie si basano su prove ***scientifiche***;

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) informazioni sull'obiettivo dei rating, indicando chiaramente se il rating sta valutando ***rischi***, ***impatti*** o altri aspetti;	(d) informazioni sull'obiettivo dei rating, indicando chiaramente se il rating sta valutando ***la rilevanza dell'impatto***, ***la rilevanza finanziaria*** o altri aspetti ***e, qualora il rating ESG valuti solo la rilevanza finanziaria, un chiaro avvertimento in merito alle limitazioni della metodologia e alle conclusioni che possono essere tratte da tale rating***;

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) l'ambito di applicazione del rating, ossia se ***si tratta di un rating aggregato*** (***che aggrega i fattori ambientali, sociali*** e ***di governance (ESG)***) oppure ***di un rating relativo a fattori singoli o*** questioni specifiche (ad esempio i rischi di transizione);	(e) l'ambito di applicazione del rating, ossia se ***riguarda un singolo fattore*** (***E, S o G***) oppure questioni specifiche (ad esempio i rischi di transizione);

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) nel caso di un rating ESG aggregato, la ponderazione delle tre categorie generali di fattori ESG (ad esempio: 33 % ambientali, 33 % sociali e 33 % di governance) e una spiegazione del metodo di ponderazione, compresa la ponderazione per ciascun singolo fattore ambientale, sociale e di governance;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) informazioni che indichino se il rating è espresso in valori assoluti o relativi;	(h) informazioni che indichino se il rating è espresso in valori assoluti o relativi ***e, qualora il rating ESG sia espresso in***

	valore relativo, un chiaro avvertimento in merito alle limitazioni della metodologia e alle conclusioni che possono essere tratte da tale rating;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) se del caso, un riferimento all'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nel processo di raccolta dei dati o di determinazione del rating/punteggio;	(i) se del caso, un riferimento all'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nel processo di raccolta dei dati o di determinazione del rating/punteggio***, comprese informazioni sulle limitazioni o sui rischi attuali di tali strumenti***;

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) ***qualsiasi limitazione presente nelle*** fonti di dati utilizzate per la costruzione dei rating ESG**.**	(k) ***le*** fonti di dati utilizzate ***e qualsiasi limitazione rispetto alle stesse*** per la costruzione dei rating ESG***;***

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) in modo sufficientemente dettagliato, tenendo conto della natura di eventuali conflitti di interessi, della natura generale o delle fonti dei conflitti di interessi e delle misure adottate per attenuare tali rischi;

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k ter) se il rating ESG comprende indicatori fondamentali di prestazione riguardanti il fattore ambientale, informazioni sul fatto che tale rating tenga conto o meno dell'allineamento del modello di business e della strategia dell'impresa agli obiettivi della transizione verso un'economia sostenibile e alla limitazione del riscaldamento globale, in linea con l'accordo di Parigi e conformemente alle ultime raccomandazioni dell'IPCC e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera k quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k quater) se il rating ESG riguarda il fattore sociale, informazioni sul fatto che

tale rating tenga conto o meno della conformità del soggetto valutato alle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, nonché del rispetto della pertinente legislazione in materia di dovuta diligenza;

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera k quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k quinquies) se il rating ESG riguarda il fattore di governance, informazioni sul fatto che il soggetto valutato sia o meno conforme alla norma internazionale in materia di evasione ed elusione fiscali e che i criteri di remunerazione della dirigenza siano o meno in linea con la strategia di sostenibilità del soggetto;

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – comma 1 – lettera k sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k sexies) eventuali limitazioni delle informazioni a disposizione dei fornitori di rating ESG.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Oltre agli elementi di cui all'articolo ***22*** del regolamento, i fornitori di rating ESG ***devono mettere*** a disposizione delle imprese finanziarie europee regolamentate ***e delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE che sono soggette a tale rating*** le informazioni seguenti:	Oltre agli elementi di cui all'articolo ***21*** del regolamento, i fornitori di rating ESG ***e, se del caso, i sottoscrittori di rating ESG mettono*** a disposizione delle imprese finanziarie europee regolamentate le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – comma 1 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) un'indicazione che precisi se l'analisi è retrospettiva o prospettica;	(2) un'indicazione che precisi se l'analisi è retrospettiva o prospettica ***e l'orizzonte temporale considerato***;

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – comma 1 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) quali parametri sono stati selezionati come pertinenti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – comma 1 – lettera a – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti ***per i fattori ambientali, sociali e di governance*** e il metodo di ponderazione;	(4) gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti e il metodo di ponderazione;

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – comma 1 – lettera a – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) un'indicazione che precisi se il rating ESG include indicatori fondamentali di prestazione riguardanti il fattore ambientale, la misura in cui il rating ESG è correlato alla percentuale di allineamento alla tassonomia a norma del regolamento (UE) 2020/852, unitamente a una spiegazione di eventuali scostamenti significativi dalla stessa;

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – comma 1 – lettera b – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) un'indicazione che precisi se i dati utilizzati sono stati sottoposti a un esame di affidabilità;

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) le tempistiche di raccolta dei dati di origine;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***se del caso,*** informazioni sugli scambi con i soggetti valutati;	(c) informazioni sugli scambi con i soggetti valutati***, indicando anche se il fornitore di rating ESG ha effettuato revisioni o ispezioni in loco e con quale frequenza***;

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) una dichiarazione sulle limitazioni dei rating, comprese informazioni sul dialogo con i vari portatori di interessi di un soggetto valutato e sulle modalità di trattamento delle informazioni contraddittorie, incomplete o soggettive;

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le informazioni di cui alla parte 2 del presente allegato sono specifiche per ciascun rating ESG distribuito.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il dibattito sui rating ESG (ambientali, sociali e di governance) e sui loro eccessi ci ricorda la necessità di attuare un quadro chiaro e solido per i criteri ESG e i loro fornitori, affinché diventino uno strumento utile per riorientare gli investimenti verso imprese e progetti più sostenibili.

A tale riguardo, la proposta della Commissione europea sulla regolamentazione dei fornitori di rating ESG giunge quindi con un tempismo opportuno. Essa mira a introdurre una serie di norme comuni per questi attori essenziali in materia di investimenti responsabili.

La missione principale della valutazione ESG consiste nel fornire agli investitori informazioni sulle prestazioni extra-finanziarie di un'impresa in materia ambientale, sociale e di governance. Oggi questa missione è principalmente tesa a valutare i rischi e le opportunità connessi alle trasformazioni ambientali e sociali, in particolare sui conti dell'impresa. È ciò che definiamo rilevanza finanziaria. Tuttavia, tale approccio trascura completamente l'impatto delle attività dell'impresa sull'ambiente e sulla società, ossia la rilevanza dell'impatto. Nel valutare le prestazioni di un'impresa, questi due approcci conducono a metodologie diverse e, di conseguenza, a risultati diversi.

Inoltre, l'iniziativa dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite ha ottenuto il sostegno di oltre 3 000 firmatari, che rappresentano un patrimonio gestito di oltre 100 000 miliardi di EUR. Questa adozione diffusa comporta il rischio di vendita impropria e greenwashing se i dati ESG non sono soggetti a criteri standardizzati e armonizzati. È pertanto fondamentale garantire la disponibilità di informazioni ESG accurate e affidabili.

Pur mantenendo la clausola di non interferenza suggerita dalla Commissione per quanto riguarda le metodologie utilizzate dalle agenzie di rating, la relatrice suggerisce che gli obblighi di informativa previsti dal regolamento dovrebbero essere più rigorosi e istruttivi. Dovrebbe essere sempre specificato in modo chiaro quali tipi di rilevanza sono presi in considerazione e se il rating è espresso in valori assoluti o relativi. I fornitori di rating dovrebbero inoltre evitare di aggregare i punteggi ambientali, sociali e di governance, in quanto ciò potrebbe rendere meno evidenti le prestazioni carenti dei singoli parametri. Per ciascuno di questi parametri sono proposti obblighi minimi di informativa di alto livello che fanno riferimento alle norme e agli standard internazionali pertinenti. Inoltre, i fornitori di rating dovrebbero comunicare in modo chiaro le limitazioni cui potrebbero essere soggetti i loro rating.

È fondamentale incoraggiare la concorrenza tra i fornitori di rating ESG e promuovere un contesto che consenta l'ingresso nel mercato dei fornitori di rating più piccoli. Il consolidamento all'interno del settore può determinare un aumento dei prezzi, la comparsa di barriere all'ingresso, la riduzione della concorrenza, una limitata innovazione, una minore diversità geografica dei fornitori e una copertura inadeguata degli emittenti più piccoli. I soggetti che chiedono più rating dovrebbero dare priorità come minimo a un fornitore con una quota di mercato inferiore al 5 %, così da garantire la diversità e la competitività sul mercato. Inoltre, la relatrice si propone di rafforzare le disposizioni in materia di prevenzione dei conflitti di interessi e di autorizzazione e utilizzo dei rating di paesi terzi.

Per migliorare la disponibilità, la qualità e la coerenza dei requisiti ESG lungo l'intera catena del valore dei mercati finanziari, sono state introdotte diverse iniziative legislative fondamentali, tra cui il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, il regolamento sulla tassonomia e la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità. Queste iniziative pubbliche hanno ridotto le carenze nella disponibilità e nella comparabilità dei dati. I fornitori di rating ESG dovrebbero integrare attivamente questi dati standardizzati nelle loro valutazioni.

Nel perseguire la valutazione dei profili ESG delle società e nell'adottare decisioni di investimento e finanziamento sostenibili, vari enti finanziari, quali enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione vita non vita e imprese di riassicurazione, si basano sia su rating ESG esterni sia su prodotti di dati ESG esterni. Tuttavia, è fondamentale osservare che gli enti finanziari sono responsabili in caso di accuse di greenwashing relative ai loro prodotti finanziari. Per contro, la distribuzione di informazioni ESG su soggetti o prodotti finanziari, basate su metodologie proprietarie o consolidate, comprese serie di dati riguardanti le emissioni e le controversie, esula dall'ambito di applicazione del regolamento proposto.

Un'altra questione fondamentale, riconosciuta dalla stessa Commissione europea, riguarda la mancanza di trasparenza osservata attualmente nel mercato dei rating ESG, dove alcune imprese producono valutazioni utili e affidabili, mentre altre forniscono valutazioni poco trasparenti o addirittura fuorvianti. Per questo motivo occorre migliorare l'affidabilità e la trasparenza delle attività di rating ESG.

È inoltre importante chiarire gli obiettivi dei fornitori di rating. Troppo spesso gli analisti ESG si limitano a valutare la rilevanza finanziaria. Tuttavia, una valutazione completa e pertinente non può prescindere dall'esaminare le conseguenze dell'attività dell'impresa sul resto della società.

In sintesi, questi elementi sottolineano l'importanza di regolamentare i fornitori di rating ESG e di promuovere la trasparenza, l'affidabilità e la concorrenza nel settore. Per quanto possano sembrare tecniche, queste modifiche sono assolutamente essenziali se vogliamo che i criteri ESG siano finalmente utilizzati in modo corretto e utile per tutti, in quanto costituiscono uno strumento importante, ma di per sé insufficiente, per la transizione ecologica e il Green Deal europeo.